

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Provincia di Napoli - Modifica art. 27, 10° Comma, dello Statuto Comunale.

Si porta a conoscenza che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.74 del 10/12/2008, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 18/12/2008 al 17/01/2009, esecutiva a norma di legge, e' stato modificato l'art. 27, 10° comma, del vigente Statuto Comunale - già approvato con atto consiliare n. 59/2000 – Approvato dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli nella seduta del 26.7.2000. verb. 59. prot. 200621 – Pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 30 a decorrere dal 4.9.2000, nonché sul B.U.R.C. Supplemento n. 50 del 23/10/2000.

A seguito della citata modifica il tenore letterale dell'intero articolo menzionato e' il seguente:

Art. 27 – Deleghe ed incarichi -

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri Comunali incarichi, attribuendo agli stessi, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, competenze specifiche, precise e limitate, in materie non già “ di governo “, ma solo propositive, di consulenza, di studio e di ricerca, al fine di migliorare l'azione dell'Amministrazione. Sono espressamente escluse dagli incarichi in predicato le materie di competenza dell'Organo esecutivo e le questioni rimesse alla competenza gestionale dell'apparato burocratico. Per l'espletamento degli incarichi in parola non può essere riconosciuta alcuna indennità e/o compenso aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma “.

Per la rimanente parte lo statuto comunale rimane invariato.

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dott. Pasquale Boccia